

Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

- art. 1 oggetto
- art. 2 beneficiari
- art. 3 interventi finanziabili
- art. 4 presentazione della domanda
- art. 5 istruttoria delle domande
- art. 6 spese ammissibili
- art. 7 importo del contributo
- art. 8 concessione del contributo
- art. 9 erogazione del contributo
- art. 10 rendicontazione
- art. 11 controlli
- art. 12 cumulo
- art. 13 modulistica
- art. 14 rinvio
- art. 15 rinvio dinamico
- art. 16 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
 - b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d'impresa;
 - c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate.

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di:
- a) coperture con lastre mancanti o non fissate o con buchi;
 - b) coperture con presenza di fessurazioni, erosioni, crepe o muschi su almeno il 50% della superficie totale;
 - c) materiali contenenti amianto friabile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le seguenti tipologie di immobili ubicati sul territorio regionale:
- a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;
 - b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d'impresa;
 - c) edifici di proprietà di persone fisiche in cui non si svolge attività d'impresa ma che siano stati sedi di imprese cessate

3. Gli edifici di cui al comma 2 lettera c) rientrano nelle categorie catastali "C" e "D" e sono stati sedi di imprese la cui cessazione risulti dal registro delle imprese o da altra idonea documentazione.
4. Nel caso in cui gli edifici di cui al comma 2 siano ubicati nelle aree interessate dall'attività regionale di mappatura dell'amianto, condotta tramite l'utilizzo di droni, in attuazione del Piano regionale amianto, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 108/Pres, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ammessi a contributo se le coperture presentano lo stato di conservazione "pessimo", come risultante dal certificato di mappatura generato dall'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.), ed eventualmente comunicato dal Comune competente per territorio.
5. L'elenco dei Comuni interessati dall'attività di mappatura è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda

art. 4 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di irricevibilità, dall'1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo nonché attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con esclusivo riferimento alle spese ammissibili di cui all'articolo 6;
 - b) dichiarazione del comproprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - c) due fotografie dei manufatti oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di coperture oggetto dell'attività di mappatura regionale;
 - d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.

art. 5 istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l'IVA.
2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 30 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.
3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

art. 7 importo del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

art. 8 concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

art. 9 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

art. 10 rendicontazione

1. Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, se il beneficiario è un'associazione senza scopo di lucro oppure documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, negli altri casi;

b) attestato di convalida del piano di lavoro, generato dall'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto" (Me.L.Am.) con indicazione dell'ID – Unità ove presente;

2. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inaffidabilità, prima della scadenza del termine medesimo.

4. La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione nel termine di cui al comma 1, come eventualmente prorogato, comporta la decadenza dal contributo.

5. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

art. 11 controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

art. 12 cumulo

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

art. 13 modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 14 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.


art. 15 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 25/2016**



Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ in data _____
C.F. _____ residente in _____ via _____ n. _____
tel. _____ e-mail _____ pec _____

In qualità di:

- rappresentante della parrocchia di _____ / dell'ente ecclesiastico riconosciuto _____;
- rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro denominata _____ con sede in _____ alla via _____ CF _____;
- proprietario/ comproprietario dell'immobile sito in _____ via _____, sede di impresa cessata.

CHIEDE

la concessione del contributo previsto all'articolo 4, comma 30 bis della L.R. 25/2016 e successivo regolamento, concernente la rimozione e lo smaltimento dell'amianto per la realizzazione del seguente intervento di seguito brevemente descritto:

e a tale proposito

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere

1. che l'immobile oggetto dell'intervento è:

- edificio di culto o relativa pertinenza;
- sede di associazione senza scopo di lucro
- sede da ultimo dell'impresa _____ cessata in data _____ come risulta da _____ (se non risulta dal registro delle imprese allegare idonea documentazione)

2. che l'immobile oggetto dell'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto è ubicato

in _____ via/piazza _____ n. _____ ed è identificato al catasto come segue:

Sez. Urb.	Foglio	Particella	sub	Zona cens.	categoria	classe

3. che l'intervento ha ad oggetto:

- materiali contenenti amianto friabile
- coperture con lastre mancanti o non fissate o con buchi;
- coperture con presenza di fessurazioni, erosioni, crepe o muschi su almeno il 50% della superficie totale;
- copertura, ubicata nei comuni interessati¹ dall'attività regionale di mappatura dell'amianto mediante l'utilizzo di droni, in stato pessimo² risultante dal certificato di mappatura generato dall'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.) con ID_Unità_____

4. l'insussistenza di altri contributi pubblici per il medesimo intervento finanziato ai sensi dell'articolo 4 comma 30bis della L.R. 25/2017 e relativo regolamento.

5. di aver assolto all'annullo della marca da bollo, e che la relativa marca è stata utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda di contributo³.

INDICA

- il seguente indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni:

- indirizzo pec _____

DICHIARA

altresì:

1. di impegnarsi ad informare tempestivamente l'amministrazione regionale di eventuali variazioni che possano intervenire successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al contenuto della medesima;
2. di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;
3. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

ALLEGA

- a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 6 del regolamento, per un totale di euro _____;
- b) dichiarazione del comproprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda;
- c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di coperture oggetto dell'attività di mappatura regionale;
- d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, se non sottoscritta con firma digitale.

(luogo e data)

firma

¹ L'elenco dei Comuni interessati dall'attività di mappatura è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

² Tale informazione, se già non comunicata dal Comune di competenza, può essere richiesta al Comune medesimo, oppure in alternativa al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione o ad ARPA

³ Valida nel caso di invio via pec della copia digitale della domanda formata su supporto analogico (scansione della domanda)

INFORMATIVA
in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali** di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è il Direttore centrale per particolari funzioni, dott. Mauro Vigni, con recapito in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste – Tel. +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it;

- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

VISTO: IL PRESIDENTE